



Percorso formativo “Lavoro e Migrazione”

nell’ambito del Piano Integrato Migranti della Regione Piemonte
finanziato dal Fondo Politiche Migratorie





GABRIELE MARTINI
TORINO

Publicato il 03/01/2017

Lo Stato prima li accoglie, poi li forma, in alcuni casi li aiuta a trovare un lavoro, infine li trasforma in fantasmi condannandoli alla clandestinità. Dietro la stretta sugli irregolari annunciata dal Viminale si nasconde un cortocircuito che impedisce a migliaia di profughi di costruirsi una vita in Italia. Anche se ci sono aziende pronte ad assumerli.

Conviene partire da una domanda: perché i migranti non lavorano? La risposta è: perché non glielo permettiamo. Oggi, di fatto, gli stranieri possono mettersi in regola solo dopo essere entrati illegalmente. Le strade sono due. La prima è aderire al decreto flussi. Pensato per fare arrivare dall'estero un numero di lavoratori adeguato alle esigenze dell'economia, nel 2016 erano previsti 13.000 ingressi per lavoratori stagionali, 3600 per non stagionali e 14.250 conversioni di permessi di soggiorno. Ma è arduo pensare che un'azienda assuma una persona da un Paese straniero, magari senza averla mai incontrata. Risultato: il decreto flussi è una sorta di sanatoria mascherata per chi si trova già in Italia. La seconda strada è, invece, quella di fare richiesta di asilo. Ma non tutti scappano dalle guerre. E allora si pone il problema: che fare con chi non lo ottiene?



STRUMENTI NORMATIVI INTERNAZIONALI

- Convenzione di Ginevra 1951
- Convenzione europea dei diritti dell'uomo 1950
- Regolamento CE 604/13 - “Dublino III”
- Direttiva 2011/95/CE - “qualifiche”
- Direttiva 2013/32/CE - “procedure”
- Direttiva 2013/33/CE - “accoglienza”
- Direttiva 2011/51/CE - Pds CE di lungo periodo



STRUMENTI NORMATIVI NAZIONALI

- D Lsg. 286/98 (Testo unico Immigrazione)
- D.P.R. 394/99 (regolamento di attuazione TU)
- D. Lgs. 251/07 (recepimento “qualifiche”)
- D. Lgs. 25/08 (recepimento “procedure”)
- D. Lgs. 142/15 (recepimento “accoglienza”)
- D. Lgs. 150/11 (ricorso giurisdizionale)
- L. 46/17 (accelerazione procedure)



DEFINIZIONI

Straniero: cittadino di Stati non membri Unione europea e apolidi

Richiedente protezione internazionale: straniero che ha chiesto asilo politico

Rifugiato, titolare di protezione internazionale o umanitaria: straniero che ha ottenuto una forma di protezione

Immigrato, migrante, profugo, sfollato, clandestino, diniegato...



DIRITTO DI ASILO

Crisi 2014-2015

Agenda europea sull'immigrazione (hotspot e frontiere)

Aumento domande e contenzioso

Ruolo e attività Commissioni territoriali

Riforma L. 46/17 (cd. Minniti-Orlando): riduzione garanzie



PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Status di rifugiato
Protezione sussidiaria
Protezione umanitaria



LO STATUS DI RIFUGIATO

- Convenzione di Ginevra (L. 722/54)

Chiunque nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non possa o, per il timore sopra indicato, non voglia ritornarvi (art. 1, lett. a)



RICONOSCIMENTO DELLO STATUS

Accertamento positivo

- ✓ Atto di persecuzione
- ✓ Motivo della persecuzione
- ✓ Agente della persecuzione
- ✓ Impossibilità di protezione del Paese di origine
- ✓ Attendibilità del richiedente
- ✓ Onere probatorio (attenuato)

Accertamento negativo

- Cessazione
- Esclusione
- Revoca
- Pericolo per la sicurezza dello Stato
- Pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica

Carattere dichiarativo, non costitutivo



LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA

- Tutela per il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono **fondati motivi** di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe **un rischio effettivo di subire un grave danno** e non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese



IL GRAVE DANNO

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.



LA PROTEZIONE UMANITARIA

Presupposto: seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5, c. 6, D. Lgs. 286/98)

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal **questore** secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del T.U. Imm.



L'ACCESSO ALLA PROCEDURA

Manifestazione della “volontà di chiedere asilo”
comporta
l’acquisizione dello status di richiedente asilo
e l’accesso immediato alle misure di accoglienza

Sottoscrizione del verbale presso
la Questura (registrazione) - modulo C3



IL DIRITTO DI SOGGIORNO

Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale in ordine alla domanda.

La ricevuta attestante la presentazione della domanda costituisce **permesso di soggiorno provvisorio**



QUESTURA di Torino

ID TO06 [redacted]
(Dr. Pasquale Veronesi)



Si attesta che il/la [redacted], sesso M, nato/a a [redacted] il [redacted] con codice fiscale provvisorio [redacted] * di cittadinanza Guinea, domiciliato in NOVALESA (TO) alla via [redacted], in data 22/09/2016 ha formalizzato istanza di riconoscimento della protezione internazionale.

Si fa presente che, il/la Sig./Sig.ra [redacted] decorso sessanta giorni dal presente verbale, è autorizzato a svolgere attività lavorativa se il procedimento di esame della domanda non si è concluso e il ritardo non è attribuito al richiedente (art. 22, c. 1, D. Lgs 142/15).

La presente attestazione, pur non certificando l'identità del richiedente, costituisce permesso provvisorio con validità di sei mesi dalla data di rilascio (art. 4, cc. 1,2 e 3, D. Lgs 142/15).

Torino, 22/09/2016
data di rilascio



IL DIRIGENTE UFFICIO IMMIGRAZIONE
(Candice e [redacted])

*ATTENZIONE: IL RICHIEDENTE NON DEVE PRESENTARSI ALL'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, con il codice fiscale provvisorio, la ASL, per procedere all'inserimento del soggetto quale assistito del SSN e all'acquisizione della scelta del medico.



IL DIRITTO AL LAVORO

Il permesso di soggiorno per richiesta asilo
consente di svolgere attività lavorativa
trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda



PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO


Commissione territoriale
(fino a 18 mesi)

Tribunale
(+ Corte di appello)
(fino a 4 mesi)

Corte di Cassazione
(fino a 6 mesi)



DECISIONE DELLA COMMISSIONE TERRITORIALE



PIANO INTEGRATO MIGRANTI - REGIONE PIEMONTE
Fondo Politiche Migratorie



DURATA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO IN CASO DI RICORSO

Vecchio rito (pre-17.8.17)
fino a passaggio in giudicato pronuncia
autorità giudiziaria
(Cassazione, 27 luglio 2017, n. 18737)

Nuovo rito (post-17.8.17)
fino a comunicazione ordinanza di rigetto Tribunale
salvo sospensione decreto (L. 46/17)



PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO

Commissione
territoriale

Tribunale
(+ Corte di appello)

Corte di
Cassazione

vecchio rito

X

IRREGOLARITÀ

nuovo rito

X

IRREGOLARITÀ

----- Messaggio inoltrato -----

From: tribunale.genova@civile.ptel.giustiziacert.it
To: maurizioveglio@pec.ordineavvocatorino.it
Cc:
Bcc:
Date: Wed, 20 Sep 2017 07:47:34 +0200 (CEST)
Subject: Tribunale Ordinario di Genova Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012
Tribunale Ordinario di Genova.

--
Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012
Sezione: 11

Tipo procedimento: Contenzioso Civile
Numero di Ruolo generale: 3379/2017
Giudice: VIARENGO PAOLO
Attore principale: ~~XXXXXXXXXX~~
Conv. principale: MINISTERO DELL'INTERNO

Si da' atto che in data 20/09/2017 alle ore 07:47 il cancelliere MONTECUCCOLI RODOLFO ha provveduto ad inviare al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica maurizioveglio@pec.ordineavvocatorino.it della parte MAURIZIO VEGLIO il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 20/09/2017
Tipo Evento:
Oggetto: FISSAZIONE UDIENZA DI COMPARIZIONE PARTI
Descrizione: FISSATA UDIENZA DI COMPARIZIONE PARTI IL 04/12/2017 12:00

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 20/09/2017 07:47
Registrato da MONTECUCCOLI RODOLFO

--
Si vedano gli eventuali allegati.



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona sezione Civile

Procedimento n. 5740 /2017

Generalità del ricorrente

~~XXXXX~~ (C.U.I. 04QJUAU) ~~XX~~ C.U.I. codice univoco identità :

Il Giudice Unico,

letto il ricorso che precede;

rilevato che con il precedente decreto in data

visti gli artt. 3 e 19 del d.lgs. 1.9.2011 n.150 e ritenuta l'applicabilità del rito sommario di cognizione;

visto l'art.702 bis c.p.c. e ritenuta l'applicabilità del suo terzo comma, in tema di termini a comparire e di costituzione, in quanto non espressamente derogati da alcuna disposizione speciale di cui all'art.19;

rilevato che ai sensi dell'art. 19, comma 4 D.lgs. 150 del 2011 la proposizione del ricorso sospende automaticamente l'efficacia del provvedimento impugnato, salve le eccezioni di legge (di cui alle lettere a - d dello stesso comma 4, come modificato dall'art. 27 del D.lgs. 18 agosto 2015, n.143 e dal comma 5 bis introdotto dallo stesso decreto), ipotesi queste che non ricorrono nella presente fattispecie;

F I S S A

Udienza avanti a sé per il giorno 6 giugno 2018, ore 9.15 presso il Nuovo Palazzo



RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO



PIANO INTEGRATO MIGRANTI - REGIONE PIEMONTE
Fondo Politiche Migratorie